



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

**IVASS**



*Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006,  
per l'appalto dei servizi di vigilanza armata della sede  
dell'IVASS*

Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006,  
per l'appalto dei servizi di vigilanza armata  
della sede dell'IVASS

CIG 58294652B3

*SCHEMA DI CONTRATTO*



## CONTRATTO

### TRA

IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, Via del Quirinale n. 21, Codice fiscale. n. 97730600588, rappresentato da ..... (di seguito l' "IVASS" o l' "Istituto")

### E

\_\_\_\_\_ (di seguito "Impresa"), con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante, regolarmente autorizzato alla stipula del presente Contratto, in virtù del mandato conferitogli.

### PREMESSO CHE

- a. l'IVASS ha indetto una gara di appalto a procedura aperta per la fornitura del servizio di vigilanza armata della sede (CIG 58294652B3);
- b. l'Impresa, ha formulato, sulla base del Disciplinare, del Capitolato Tecnico, dello Schema di Contratto e del DUVRI, un'offerta che, al termine della procedura di gara, è risultata aggiudicataria della fornitura, come da comunicazione dell'IVASS prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- c. l'Impresa ha dichiarato di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione della fornitura, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della relativa procedura di gara nonché ad agevolare la conclusione del presente Contratto;
- d. l'Impresa ha dichiarato che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare, dal Capitolato Tecnico nonché dai chiarimenti forniti dall'Istituto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto dell'appalto e ha consentito di acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- e. l'Impresa ha presentato, anche ai fini della stipula del presente Contratto, tutta la documentazione richiesta dall'Istituto ai sensi della normativa vigente e delle norme di gara, ivi compresa la prestazione, a garanzia degli impegni contrattuali, di fidejussione bancaria rilasciata a prima richiesta e senza il beneficio della preventiva escussione, ai sensi dell'art. 1944 c.c., con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Istituto e con efficacia oltre il termine dell'obbligazione principale, secondo l'espressa previsione dell'art. 1957 c.c., per la regolamentazione della quale si richiama all'art. 9 del presente contratto nei modi e nelle misure di legge.

Tutto ciò premesso, le Parti come in epigrafe rappresentate convengono e stipulano quanto segue:



### **Art. 1**

#### **Valore della premessa e degli allegati**

1. Le Parti convengono che costituiscono parte integrante del presente Contratto le premesse di cui sopra nonché la documentazione di gara composta da Offerta tecnica, Offerta economica, Disciplinare, Capitolato tecnico e Schema di Contratto, sottoscritti dall'Impresa, e ogni altro documento citato nella premessa presentato dall'Impresa.
2. In caso di discordanza tra il presente Contratto e gli altri atti inerenti la gara prevarrà la clausola più favorevole per l'Istituto.

## **Parte I: CONTRATTO E PRESTAZIONI CONTRATTUALI**

### **Art. 2**

#### **Oggetto del Contratto**

1. Il Contratto ha ad oggetto la prestazione dei seguenti servizi:
  - a) vigilanza armata fissa 24 ore su 24 ore per tutti i giorni dell'anno (comprese le domeniche e gli altri giorni festivi), con presenza di un'unità personale (su almeno tre turni di servizio giornaliero) in possesso della qualifica di Guardia Particolare Giurata (GPG) ai sensi del titolo IV del R.D. 773/1931. Il servizio comprende:
    - il presidio della portineria di Via del Quirinale n. 21;
    - il controllo degli accessi con accertamento dell'identità dei visitatori;
    - la chiusura dei portoni esterni della sede al termine di tutti i giorni lavorativi, con lo spegnimento delle luci, la chiusura delle finestre e l'inserimento degli impianti di allarme;
    - l'apertura dei portoni esterni della sede all'inizio di tutti i giorni lavorativi, con l'accensione delle luci e il disinserimento degli impianti di allarme;
    - la tenuta in custodia di tutte le chiavi esterne ed interne degli edifici;
    - il controllo delle zone sottoposte a video sorveglianza;
    - la segnalazione di ogni condizione di anomalia e/o potenziale pericolo per le persone o le cose richiedendo, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine o del pubblico soccorso;
    - lo svolgimento, in caso di necessità, di compiti di lotta antincendio, primo soccorso e utilizzo del Defibrillatore. A tal fine, si richiede che le GPG impiegate nel servizio di vigilanza armata presso l'IVASS siano in possesso degli attestati di idoneità ai corsi "Antincendio Rischio Medio" e "Primo soccorso Gruppo B – Defibrillatore DAE (Defibrillatore Automatico Esterno)";
    - la ricezione delle eventuali telefonate in arrivo dalle ore 18.00 alle ore 8.00 dei giorni lavorativi e per le intere giornate di sabato e domenica.
  - b) passaggio esterno fronte strada (sull'intero perimetro della sede) con una GPG a bordo di auto o moto radiocollegata. Il passaggio deve essere effettuato da una GPG diversa da quella che svolge il servizio di cui al punto a) alle ore 24,00 circa di tutti i giorni dell'anno (comprese le domeniche e gli altri giorni festivi). Tali passaggi dovranno essere certificati con appositi rapporti, con cadenza almeno quindicinale e



- anche in formato elettronico, che dovranno essere consegnati alla struttura dell'Istituto appositamente individuata e comunicata all'Impresa, per le opportune verifiche;
- c) collegamenti complessi di tele radio allarme, attivi 24 ore su 24 (gestione di periferiche bidirezionali con interrogazioni cicliche);
  - d) fornitura e installazione di un sistema di videosorveglianza, e relativi servizi di manutenzione per l'intera durata contrattuale;
  - e) assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature tecnologiche antintrusione;
  - f) servizio di ritiro con cadenza settimanale e custodia in luogo idoneo dei nastri magnetici contenenti copie di salvataggio degli archivi informatici dell'Istituto. Si precisa che non sono necessari armadi blindati per la custodia dei nastri, di norma contenuti al massimo in due valigie;
  - g) eventuali servizi aggiuntivi offerti dall'Impresa, come descritti nell'Offerta Tecnica.

### **Art. 3**

#### **Durata dell'appalto**

1. La durata dell'appalto è di due anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni, ad eccezione del servizio previsto all'art. 2, comma 1, lettera f) del presente Contratto, secondo i termini indicati all'art. 3, lettera f) del Capitolato.
2. Al termine del Contratto, l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere la proroga delle prestazioni nello stesso indicate fino all'effettivo subentro nel servizio di altro soggetto opportunamente selezionato.
3. Nel corso degli ultimi 5 (cinque) giorni della durata contrattuale l'Impresa dovrà permettere al soggetto che subentrerà nel servizio, di affiancarsi nell'espletamento dello stesso per meglio garantirne la continuità.
4. L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di aumentare le prestazioni contrattuali nei limiti di un quinto del valore del presente appalto. In tal caso dette prestazioni saranno eseguite e remunerate secondo le condizioni stabilite nel presente Contratto e nell'Offerta Economica.

### **Art. 4**

#### **Oneri specifici a carico dell'aggiudicatario**

1. Per tutta la durata del Contratto, l'Impresa, oltre a quanto previsto nel Capitolato tecnico, è tenuta al rispetto delle seguenti specifiche obbligazioni:
  - a) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno comunicate dall'Istituto;
  - b) comunicare senza indugio all'Istituto ogni circostanza idonea ad avere influenza sull'esecuzione del Contratto in tutte le sue fasi, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella suddetta esecuzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi degli eventuali nuovi responsabili, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nonché eventuali fusioni, incorporazioni o trasferimenti di azienda che la riguardino.
2. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati col corrispettivo di cui all'art. 13 del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi gli oneri relativi al personale addetto alla esecuzione della fornitura e gli oneri per la sicurezza, nonché ai connessi oneri assicurativi.



## **Art. 5**

### **Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali**

1. L'Impresa s'impegna ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto:
  - a) nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente Contratto;
  - b) secondo le condizioni, i tempi e le modalità previsti nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico ovvero nei documenti dagli stessi richiamati;
  - c) secondo le soluzioni prospettate in sede di Offerta Tecnica, ove migliorative;
  - d) secondo quanto sarà successivamente e per iscritto concordato tra le parti in merito alle modalità e termini delle prestazioni contrattuali.
2. L'Impresa si obbliga ad avvalersi di personale adeguatamente formato secondo quanto richiesto dall'Istituto e secondo quanto previsto dall'Offerta Tecnica, nonché dei mezzi idonei ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Contratto. A tal fine dovranno essere consegnati gli attestati comprovanti la suddetta formazione.

## **Art. 6**

### **Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale**

1. L'Impresa s'impegna ad ottemperare nei confronti dei propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti i relativi oneri.
2. L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria stessa.
3. L'Impresa si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i dipendenti, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'Impresa si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da legge o da contratto collettivo (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni e malattie, ecc.) e ai rapporti in materia di lavoro che trovano la loro origine in contratti collettivi e che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei lavoratori (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.).
5. Per i RTI gli obblighi di cui al presente articolo devono essere adempiuti da tutte le Imprese costituenti il Raggruppamento stesso.
6. L'Impresa assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale.

## **Art. 7**

### **Obblighi di segretezza**

1. L'Impresa si obbliga a garantire, anche successivamente alla cessazione del rapporto contrattuale, la segretezza dei dati e delle informazioni di cui venga a conoscenza in occasione dell'adempimento delle prestazioni contrattuali, a non divulgarli in alcun modo e



- in alcuna forma e a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del presente Contratto.
2. A tal fine l'Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, dei fornitori, e del personale e collaboratori dei fornitori stessi.
  3. L'Impresa si obbliga a richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dagli artt. 622 e 623 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
  4. Gli obblighi di cui ai precedenti comma non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
  5. In caso di inosservanza degli obblighi di segretezza, l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, subiti per effetto dell'inosservanza stessa.
  6. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti e, comunque, previa comunicazione all'Istituto.

#### **Art.8 Referente dell'Impresa**

1. Il sig. \_\_\_\_\_ (*nome e qualifica*) designato dall'Impresa ai sensi del paragrafo 5 del Capitolato tecnico, ha compiti di coordinamento e di controllo dell'attività delle GPG in servizio presso l'IVASS. L'Istituto potrà rivolgere, in qualsiasi momento, al suddetto referente qualsiasi richiesta in merito all'espletamento del servizio.

### **Parte II: RESPONSABILITA' E PENALI**

#### **Art. 9 Responsabilità**

1. L'Impresa è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale ed a quelli specificamente previsti nel presente Contratto e nel capitolato tecnico.
2. L'Impresa è responsabile dell'opera del personale da esso dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali regolamenti.
3. L'Impresa è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto e, conseguentemente, s'impegna a manlevare e a tenere indenni e l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti da negligenza, omissioni o inosservanza nell'esecuzione delle norme e prescrizioni anche tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, causati nell'esecuzione del presente Contratto, nonché da fatto od omissione dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, all'Istituto.
5. L'impresa è direttamente responsabile per i danni arrecati per fatto, atto od omissione dei propri dipendenti al personale dell'IVASS nonché ai materiali, agli impianti, alle attrezzature dell'Istituto.



6. A copertura dei rischi di cui sopra, l'Impresa ha stipulato apposita polizza assicurativa, che copre i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati nello svolgimento del servizio, con un massimale unico minimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
7. Per gli aspetti legati alla sicurezza e alla valutazione dei rischi, l'Impresa deve provvedere alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo del lavoro ed in particolare del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del Contratto in quanto applicabili.
8. L'Istituto dichiara che non sussistono rischi da interferenze per l'appalto in questione.
9. L'Impresa ha l'obbligo di elaborare il proprio piano di sicurezza e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. L'Impresa deve, inoltre, effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto, apposito sopralluogo nei locali della sede di servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti.
10. L'Impresa dovrà uniformarsi alle procedure di emergenza e di primo soccorso in vigore presso la sede dell'Istituto.

#### **Art. 10 Penali**

1. L'Impresa riconosce all'Istituto, ferma restando la possibilità di ottenere il risarcimento di ogni ulteriore danno, il diritto di applicare le seguenti penalità:
  - a) assenza ingiustificata dalla propria postazione presso la portineria di Via del Quirinale 21 della GPG in servizio di vigilanza fissa: 5% (cinque per cento) del corrispettivo mensile di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del contratto per ciascuna mezz'ora di assenza accertata;
  - b) mancato accertamento dell'identità dei visitatori: 1% (uno per cento) del corrispettivo mensile di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del contratto per ciascuna persona non identificata;
  - c) mancata chiusura dei portoni esterni della sede al termine dei giorni lavorativi, mancata spegnimento delle luci, mancata chiusura delle finestre, mancata inserimento degli impianti di allarme: 3% (tre per cento) del corrispettivo mensile di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del contratto, per ciascuna giornata nella quale è stato accertato uno o più di tali inadempimenti;
  - d) mancata apertura dei portoni esterni della sede all'inizio dei giorni lavorativi, mancata accensione delle luci, mancata disinserimento degli impianti di allarme: 3% (tre per cento) del corrispettivo mensile di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del contratto, per ciascuna giornata nella quale è stato accertato uno o più di tali inadempimenti;
  - e) smarrimento di chiavi degli edifici: 3% (tre per cento) del corrispettivo mensile di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del contratto per ciascuna giornata nella quale è stato accertato uno o più di tali inadempimenti, indipendentemente dal numero di chiavi smarrite;
  - f) mancato controllo di zone sottoposte a videosorveglianza: 2% (due per cento) del corrispettivo mensile di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del contratto per ciascun inadempimento accertato;
  - g) mancato svolgimento, in caso di necessità, di compiti di lotta antincendio e di primo soccorso, ovvero omessa segnalazione di condizioni di anomalia e/o potenziale



- pericolo per le persone o le cose: 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del contratto per ciascun inadempimento accertato;
- h) mancata ispezione giornaliera esterna: 0,5% (zerovirgolacinque per cento) del corrispettivo mensile di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del contratto per ciascuna giornata nella quale è stato accertato l'inadempimento;
  - i) mancato ripristino, entro 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto, del collegamento di teleradio allarme: 2% (due per cento) del corrispettivo mensile di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del contratto per ciascun giorno lavorativo di ritardo.
  - j) mancato ritiro dei nastri contenenti copie di salvataggio degli archivi informatici dell'Istituto: 0,5% (zerovirgolacinque per cento) del corrispettivo mensile di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del contratto per ciascun inadempimento accertato;
  - k) mancato ripristino, entro 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto, delle apparecchiature in manutenzione: 1% (uno per cento) del corrispettivo mensile di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del contratto per ciascun giorno lavorativo di ritardo.
2. In caso di reiterate inadempienze, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del Contratto senza indennizzo, fatte salve azioni in danno.
  3. Le parti si danno reciproco atto della congruità e della non manifesta eccessività dell'importo delle penali, avuto riguardo all'interesse dell'Istituto all'adempimento delle singole prestazioni contrattuali.
  4. Per procedere all'applicazione delle penali, l'Istituto notificherà all'Impresa, entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di accertamento dell'inadempienza, una contestazione sui singoli aspetti riscontrati con lettera raccomandata a/r.
  5. L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente articolo con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa ovvero avvalersi della cauzione o di altre eventuali garanzie rilasciate dall'Impresa stessa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
  6. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera l'Impresa dal corretto adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente.
  7. L'Istituto potrà applicare all'Impresa penali sino alla concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo del Contratto; oltre tale limite ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **Art. 11 Cauzione**

1. La cauzione di cui alla lettera e) delle premesse, s'intende prestata dall'Impresa a garanzia di tutte obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente Contratto, opera per tutta la sua durata e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti.
2. L'Istituto ha diritto di avvalersi, in tutto o in parte, della cauzione per i danni che affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la refusione d'ogni ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Istituto si sia avvalsa, anche parzialmente, durante l'esecuzione del Contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'Istituto stessa, la quale, in caso d'inadempimento, può dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.



4. La cauzione sarà restituita o svincolata secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 113 del d. lgs n. 163/2006.

### **Parte III: VERIFICHE E PAGAMENTO**

#### **Art. 12**

#### **Verifiche di conformità**

1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifica di conformità, ai sensi degli art. 312 e seguenti del DPR 207/2010.
2. Le verifiche di conformità saranno effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dall'Istituto e avranno ad oggetto l'accertamento della rispondenza dei servizi prestati ai requisiti esposti nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.
3. La mancata corrispondenza a quanto previsto nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica determinerà l'esito negativo delle verifiche.
4. In caso di esito negativo, la verifica potrà essere ripetuta entro e non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla data della prima verifica e, comunque, l'Istituto potrà applicare le penali previste dall'art. 10. Qualora, trascorsi tali 10 giorni, la verifica risulti ancora negativa, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r ovvero PEC.
5. Il Referente del Servizio designato dall'Impresa potrà presenziare alle operazioni di verifica delle quali è redatto apposito verbale.
6. L'Istituto ha la facoltà di chiedere l'immediata risoluzione del Contratto, ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche non siano eliminabili, ovvero risultino di gravità tale da rendere la fornitura oggetto del presente Contratto del tutto inidonea alle finalità in relazione alle quali è stato stipulato il Contratto, o, ancora, evidenzino negligenze inescusabili.
7. Il positivo esito delle verifiche non esonera l'Impresa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate.
8. E' riconosciuta all'Istituto, oltre a quanto previsto ai commi precedenti e nel paragrafo 7 del Capitolato, la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche, anche periodiche e a campione, sull'osservanza da parte dell'Impresa di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

#### **Art. 13**

#### **Corrispettivi del servizio e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo complessivo del contratto è pari a euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) oltre IVA.
2. Il corrispettivo del servizio sarà corrisposto in quote mensili, determinate sulla base dei prezzi offerti dall'Impresa in sede di aggiudicazione, che vengono di seguito analiticamente riportati (importi IVA esclusa):
  - a) euro \_\_\_\_\_ quale corrispettivo orario per il servizio di vigilanza fissa;
  - b) euro \_\_\_\_\_ quale corrispettivo unitario giornaliero per il passaggio esterno fronte strada;
  - c) euro \_\_\_\_\_ quale corrispettivo mensile relativo ai collegamenti complessi di tele radio allarme;



- d) euro \_\_\_\_\_ quale corrispettivo mensile per la fornitura di un sistema di videosorveglianza;
  - e) euro \_\_\_\_\_ quale corrispettivo mensile per il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature tecnologiche antintrusione;
  - f) euro \_\_\_\_\_ quale corrispettivo per il servizio quindicinale di ritiro e custodia in luogo idoneo dei nastri magnetici contenenti copie di salvataggio degli archivi informatici dell'Istituto.
  - g) euro 200,00 (duecento/00) per oneri della sicurezza da rischi interferenziali;
  - h) euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) per oneri per la sicurezza specifici della propria attività.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono a forniture e servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità contrattuali e sono remunerativi di ogni prestazione effettuata dal fornitore.
  4. I suddetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, facendosi carico l'Impresa di ogni relativo rischio e/o alea.
  5. Il pagamento sarà effettuato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di regolare esecuzione ad opera dei dipendenti all'uopo incaricati dall'Istituto, in termini di qualità e quantità del servizio espletato, nonché del regolare funzionamento degli impianti tecnologici, come previsto dal paragrafo 7 del Capitolato. Alle fatture mensili deve essere allegata la documentazione comprovante la regolarità contributiva. Le fatture non potranno essere liquidate se prive della documentazione richiesta ovvero se le stesse risultino comunque difforme da quanto concordato.
  6. L'Impresa assicura che i prezzi offerti nel presente Contratto non sono superiori a quelli che ha praticato, per forniture analoghe per quantità e qualità, al suo migliore cliente, pubblico o privato in ambito nazionale.

#### **Art. 14**

#### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'Impresa le spese di bollo, tutti gli altri oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto per legge.

### **Parte IV: ALTRE VICENDE CONTRATTUALI**

#### **Art. 15**

#### **Subappalto, modificazioni soggettive, cessione del contratto e dei crediti**

1. L'esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto potrà essere affidata in subappalto soltanto ove ciò sia stato chiaramente indicato nell'Offerta stessa e l'Impresa abbia osservato tutte le prescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare di gara.
2. L'Impresa si impegna a depositare presso l'Istituto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del contratto di subappalto; con il deposito del citato contratto dovrà essere, altresì, trasmessa la restante certificazione prescritta nel Disciplinare di gara.
3. L'impresa subappaltatrice dovrà mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara.



4. L'Impresa dichiara che non sussiste nei confronti dell'impresa subappaltatrice alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della legge 575/65 e s.m.i.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
6. L'impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili all'Impresa subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate. L'impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili all'Impresa subappaltatrice o ai suoi ausiliari.
7. L'impresa si obbliga a risolvere di diritto tempestivamente, con raccomandata a/r, il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Istituto inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso l'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Istituto né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
8. L'Impresa si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del d. lgs.163/2006, a praticare per i servizi affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
9. L'impresa si impegna a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Istituto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L'esecuzione dei servizi subappaltati non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Istituto può risolvere di diritto, con raccomandata a/r, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del d. lgs.163/2006.
13. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 116 d. lgs. n. 163/2006, è fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto; l'Istituto, in ogni caso, non riconoscerà efficacia alla cessione.
14. La cessione a terzi, in qualsiasi forma, dei crediti derivanti all'Impresa dal Contratto, nonché il conferimento di procure all'incasso, sono ammesse secondo le condizioni e le modalità descritte all'articolo 117 d. lgs.n. 163/2006 e saranno sottoposte di volta in volta a specifica approvazione da parte dell'Istituto.
15. In caso di inosservanza dei divieti sopraindicati l'Istituto avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di incamerare la cauzione, fermi restando i diritti di esecuzione in danno e del risarcimento di ogni maggior danno e spesa.

#### **Art. 16 Risoluzione**

1. In caso d'inadempimento dell'Impresa anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine assegnato dall'Istituto per porre fine all'inadempimento, quest'ultima potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto e incamerare la cauzione, procedendo all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo rimanendo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Restano salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Contratto.
3. La risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale dell'Istituto da comunicarsi con raccomandata a/r.



4. Nell'ipotesi di trasformazioni, fusioni o soppressioni che interessino l'Istituto ad opera di provvedimenti legislativi, che eventualmente intervengano successivamente alla stipula del Contratto, l'Istituto stessa ha facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con lettera raccomandata a.r.
5. L'Istituto ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nel caso di trasferimento della propria sede. Il recesso sarà comunicato all'Impresa, mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, inviata con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari rispetto alla data in cui si intende recedere.
6. E' altresì facoltà dell'Istituto chiedere, in caso di trasferimento della propria sede, che i servizi oggetto del presente Contratto vengano forniti nei nuovi locali. In tale eventualità, l'esatta configurazione dei servizi sarà oggetto di definizione e valutazione congiunta tra l'Istituto e l'Impresa. Gli impianti di videosorveglianza forniti, se inesistenti nella nuova sede, dovranno essere trasferiti nella stessa. Qualora, invece, nella nuova sede fossero presenti e utilizzabili altri impianti di videosorveglianza, sarà facoltà dell'Istituto richiedere la rimozione di quelli installati nell'attuale sede ad oneri e spese dell'Impresa.

#### **Art. 17**

#### **Recesso per giusta causa**

1. Qualora uno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore generale o il Responsabile tecnico dell'Impresa, o di una delle Imprese costituenti il Raggruppamento, ricadano in una delle situazioni ostative previste dall'art. 38 lettere b), c), d), i), l) del d. lgs. n. 163/2006, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Istituto ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese relative alle prestazioni alla data non eseguite.

#### **Art. 18**

#### **Controversie – Clausola compromissoria**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla formazione, alla conclusione, all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del presente Contratto, che non possa essere composta in via amichevole nei modi e nei tempi previsti, sarà deferita al giudizio di arbitrato rituale.
2. Il Collegio Arbitrale, costituito in Roma, è composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle Parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli arbitri di parte, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. La parte che intenderà promuovere l'arbitrato dovrà comunicarlo, tramite lettera raccomandata a/r, nella quale indicherà i quesiti ed il nome dell'arbitro da essa nominato alla controparte. Quest'ultima, nei 20 giorni successivi alla predetta comunicazione, provvederà, con analoga forma, a nominare il proprio arbitro e a formulare i propri quesiti e le proprie controdeduzioni.
4. Gli arbitri così nominati, entro il termine di 10 giorni dall'ultima nomina, nomineranno di comune accordo il presidente del Collegio.



5. In mancanza della nomina dell'arbitro di parte, e/o in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro con funzioni di Presidente, su istanza della parte più diligente, la/le nomina/e verrà/anno richiesta/e al Presidente del Consiglio di Stato o, in caso di diniego di quest'ultimo o di mancata nomina nei 20 giorni dall'istanza, dal Presidente del Tribunale di Roma, ai sensi del comma 2, dell'art. 810 del c.p.c..
6. Il Collegio Arbitrale così formato deciderà secondo diritto e si pronuncerà emanando il lodo nel termine di 40 giorni dalla costituzione, salve le proroghe concesse dalle parti.
7. Il Collegio fisserà le norme di procedura, in relazione alla natura della controversia, restando obbligatoria la sola osservanza del principio del contraddittorio.
8. La decisione del Collegio è obbligatoria per le parti anche se uno degli arbitri si rifiuta di firmare il lodo. Il Collegio determina anche i criteri di ripartizione delle spese sostenute e dei compensi degli arbitri.
9. In pendenza di giudizio arbitrale, le Parti dovranno comunque dare esecuzione agli obblighi previsti nel presente Contratto.

#### **Art. 19**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d. lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro ai sensi dell'art. 7 del citato Codice e ed esprimono il consenso al trattamento dei propri dati.
2. L'Istituto tratta i dati fornitigli in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, per la gestione del Contratto e degli obblighi a esso connessi e fa presente che, ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, potranno venire a conoscenza di alcune categorie di dipendenti, in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento, ai fini dell'adempimento delle mansioni loro attribuite.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d. lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al trattamento.
5. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero derivanti da un'inesatta imputazione degli stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Roma, lì

**L'IVASS**

**L'Impresa**



### Dichiarazione dell'Impresa annessa al Contratto

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità \_\_\_\_\_, dichiara per conto dell'Impresa di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate:

Articolo 2;

Articolo 3;

Articolo 4;

Articolo 5;

Articolo 6;

Articolo 7;

Articolo 9;

Articolo 10;

Articolo 11;

Articolo 12;

Articolo 13;

Articolo 14;

Articolo 15;

Articolo 16;

Articolo 17;

Articolo 18.

**L'Impresa**

---